



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
e delle Relazioni Industriali
Divisione VI**

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **12 MARZO 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato e del Dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **INOTTICA S.R.L.** al fine di accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA': Michele Bolpagni;
- per la FILCAMS CGIL, Naz.le: Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS Naz.le: Antonio Vargiu;
- per la REGIONE LOMBARDIA: Carlo Bianchessi e Antonio Genova.

PREMESSO CHE

- **Soc. INOTTICA S.R.L.** (d'ora in poi Società), con sede legale e sede operativa in Molfetta (MA), inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario Settore Commercio - svolge attività di "commercializzazione di montature per occhiali", occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo di n. 18 dipendenti ai quali applica il CCNL del commercio, non destinataria pertanto di alcun ammortizzatore sociale a regime;
- sulla base di alcuni verbali di accordo sottoscritti in sede ministeriale, la società ha fruito di periodi di cig in deroga, con modalità e durata differenti a seconda delle esigenze imprenditoriali;
- con nota del 23.02.2015 (Prot. n. 32/0004004/MA003.A001 del 02.03.2015) la Società ha chiesto un incontro in sede governativa per l'accesso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga e pertanto questo Ministero con nota del 04.03.2015 (Prot. n. 32/0004144/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha precisato come entro il 20.03.2015 presenterà al Tribunale di Trani un piano concordatario in continuità aziendale. Il Piano prevederà tutti gli elementi di fatto sulla base dei quali è prospettabile una ripresa proficua dell'attività aziendale;

- il Piano non prevederà dunque, la cessazione né totale né parziale dell'attività, ma le strategie industriali che si ritiene consentano di superare il periodo di profonda crisi che ha portato l'azienda a chiedere l'intervento della procedura concorsuale;
- il piano industriale di ripresa si basa sostanzialmente sul probabile ingresso di nuovi soci che porteranno i capitali necessari alla ripartenza della produzione, ad oggi ferma per mancanza di liquidità. L'azienda dichiara altresì che le trattative sono in fase molto avanzata, ma fino a quando non vi sarà un vero atto concreto da parte di chi ha mostrato interesse all'operazione, la sostenibilità aziendale è a forte rischio;
- La richiesta di proroga della CIG in Deroga è finalizzata alla salvaguardia dell'occupazione poiché il Piano industriale, che prevede anche la realizzazione di unità produttive in Marocco, servirà a riassorbire le figure professionali attualmente in forza senza effettuare licenziamenti.
- Ciò premesso le Parti Sociali concordano di chiedere un periodo di CIG in deroga, con riduzione oraria e rotazione riguardo a n. 15 unità lavorative.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che "... il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2".

VISTO

Il D.l. n. 83473 datato 01.08.2014, pubblicato ed entrato in vigore in data 04.08.2014, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente che prevede, tra l'altro, per l'annualità 2015 la concessione di periodi non superiori a cinque mesi.

TENUTO CONTO

della Circolare MLPS – D.G. Ammortizzatori Sociali e I.O., n. 19 dell' 11.09.2014.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

• L'Azienda presenterà, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'Inps, al competente Ufficio della Direzione Generale per gli ammortizzatori Sociali e gli incentivi all'occupazione, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga per crisi aziendale, a decorrere dal 12.03.2015 al 30.04.2015, per un numero massimo di 15 lavoratori (di cui 7 uomini e 8 donne). I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in Cig in deroga con le modalità di seguito specificate:

➤ Castel Mella (BS) n. 6 lavoratori (di cui 2 con Part Time medio del 50%) saranno sospesi in Cig in deroga a rotazione tra loro, con una riduzione oraria media del 53,33% dell'orario di lavoro effettivo. Saranno esclusi dalla CIGD n.1 impiegato amministrativo/contabile, n. 1 impiegata assente

CP A AU Z MB

per maternità e un Direttore Commerciale, la cui esclusione è stata fonte di dettagliati chiarimenti da parte aziendale.

➤ Molfetta (BA) n. 9 lavoratori (di cui 1 Part Time al 50%), saranno sospesi in Cig in deroga a rotazione tra loro, con una riduzione oraria media del 88,24% dell'orario di lavoro effettivo

Fermo restando il rispetto delle medie di utilizzo suindicate, nell'arco di tempo concesso, la riduzione oraria di Cassa potrà prevedere punte di utilizzo massimo del 100%.

1. Vista la crisi di liquidità, la Società richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale;

2. la Società dichiara che non sono presenti esuberi strutturali e che ritiene di poter superare l'attuale crisi attraverso l'ammortizzatore sociale richiesto;

3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della C.I.G. attraverso incontri a livello nazionale e/o territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.

4. Come piano di gestione degli esuberi, l'azienda si impegna a:

- Riassorbire tutti i lavoratori collocati in Cassa al termine della stessa;


La Società dichiara altresì di conoscere i criteri previsti per la concessione della CIG in Deroga esplicitati dal D.M. 83473 dell'1 agosto 2014, di possederne gli elementi in essa inseriti e di non avere, allo stato, motivi ostativi nello stesso D.M. elencati.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo;

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. La D.G. della Tutela delle Condizioni di Lavoro, rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. degli Ammortizzatori Sociali e alla sede I.N.P.S. competente, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

8. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Piemonte e Puglia ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.




La Divisione VI del MLPS, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. III - D.G. degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione - per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente concluso l'esame congiunto di cui all'art. 2 del DPR 218/00 teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92 e ss.mm.ii.


Roma 12.03.2015

Letto, confermato e sottoscritto


INOTTICA SRL



LE OO.SS.



REGIONE LOMBARDIA



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

